

# LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI DELLE DISPOSIZIONI A TITOLO LIBERALE LESIVE DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI

## Alcuni appunti...

di Antonio Testa – Notaio in Monza

### **L'ORIGINARIO SISTEMA NEL CODICE CIVILE DEL 1942**

Il nostro sistema successorio civilistico lascia libero, entro certi limiti, il soggetto della cui successione si tratta, di stabilire, in vita, mediante testamento pubblico, olografo o segreto, di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Occorre evidenziare, epperò, i limiti della libertà di disponibilità testamentaria i quali sono posti esclusivamente in presenza di taluni soggetti, detti, appunto, “legittimari” o “eredi necessari” e rappresentati dalle seguenti categorie: figli<sup>1</sup>, coniuge ed, in assenza di figli (ma in eventuale concorso con il coniuge), gli ascendenti. Tali soggetti non vanno confusi con i cosiddetti “eredi legittimi” i quali sono, invece, costituiti dai chiamati che vengono all’eredità, in mancanza di disposizioni testamentarie o in presenza di disposizioni testamentarie che, in assenza di legittimari, abbiano provveduto ad una distribuzione solo parziale del patrimonio del de cuius.

Tornando ai legittimari e ai diritti loro spettanti sulla successione del proprio dante causa, per completezza e chiarezza dell’esposizione, è opportuno rammentare che:

- a) **Se un soggetto decede senza lasciare, quali superstiti: né figli, né coniuge, né ascendenti**, egli è libero di disporre col proprio testamento a favore di chiunque, senza possibilità, nemmeno per gli eredi legittimi, di impugnare “per lesione” le disposizioni testamentarie;
- b) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstite, solo un figlio**: la quota di riserva, ovvero la quota “intangibile” testamentariamente dalla volontà del de cuius, è pari ad un mezzo dell’intero patrimonio paterno, mentre la restante quota di un mezzo, costituisce “quota disponibile” di cui il testatore avrebbe potuto disporre liberamente, a favore di chicchessia;
- c) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstite, più figli**: la quota di riserva, ovvero la quota “intangibile” testamentariamente dalla volontà del de cuius, è pari a due terzi dell’intero patrimonio paterno, mentre la restante quota di un terzo, costituisce “quota disponibile” di cui il testatore avrebbe potuto disporre liberamente, a favore di chicchessia;
- d) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstite, il coniuge (anche separato, ma non divorziato) ed un solo figlio**: la quota di riserva, ovvero la quota “intangibile” testamentariamente dalla volontà del de cuius, è pari ad un terzo, a favore del coniuge, ad un terzo a favore dell’unico figlio, mentre la restante quota di un terzo, costituisce “quota disponibile” di cui il testatore avrebbe potuto disporre liberamente, a favore di chicchessia;
- e) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstite, il coniuge (anche separato, ma non divorziato) e più figli**: la quota di riserva, ovvero la quota “intangibile” testamentariamente

---

<sup>1</sup> : qui si parla di “figlio” o di “figli” per puro spirito di semplificazione, mentre il riferimento è sempre ai “discendenti”, sebbene, in tal caso, la quota di spettanza del proprio ascendente che sia premorto ad essi o che non abbia voluto accettare la chiamata all’eredità, si “frantuma”, per così dire “per teste”, tra i suoi discendenti.

- dalla volontà del de cuius, è pari ad un quarto dell'intero patrimonio, a favore del coniuge, a due quarti (ovvero un mezzo) a favore dei figli che dovranno dividersi, tale quota, "per teste" (cioè in ragione del loro numero) mentre la restante quota di un quarto, costituisce "quota disponibile" di cui il testatore avrebbe potuto disporre liberamente, a favore di chicchessia;
- f) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstite, il coniuge (anche separato, ma non divorziato), uno o più figli ed anche ascendenti:** la presenza dei figli esclude, dalla "successione necessaria", gli ascendenti e, pertanto, la quota di riserva di coniuge e figli, si determina come sopra, ai punti "d)" ed "e)";
  - g) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstite, il coniuge (anche separato, ma non divorziato), ed anche gli ascendenti:** la "quota di riserva" del coniuge è pari ad un mezzo dell'intero patrimonio relitto e la quota di spettanza degli ascendenti è pari ad un quarto (da dividersi tra tutti gli ascendenti superstiti, fatta precisazione che, se gli ascendenti non fossero di pari grado, l'ascendente più vicino, in grado, al de cuius, esclude gli altri), mentre il restante quarto dell'intero patrimonio relitto, costituisce "quota disponibile";
  - h) **Se un soggetto muore, lasciando, a sé superstiti, solo ascendenti:** agli ascendenti spetta una "quota di riserva" totale, pari ad un terzo dell'intero (da dividersi tra tutti gli ascendenti superstiti, fatta precisazione che, se gli ascendenti non fossero di pari grado, l'ascendente più vicino, in grado, al de cuius, esclude gli altri), mentre i restanti due terzi costituiscono la "quota disponibile" di cui il testatore avrebbe potuto disporre liberamente, a favore di chicchessia.

Quanto detto fin qui, determina, come è ovvio, la determinazione di quote ideali ed astratte alle quali non necessariamente – in relazione al valore patrimoniale – si può dire, con certezza, abbiano a corrispondere, in maniera coerente, delle porzioni materiali del patrimonio relitto. Infatti, tale patrimonio lasciato dal de cuius, potrebbe essere stato oggetto di un depauperamento complessivo, causato da atti di disposizione, compiuti in vita dal de cuius, che, non avendo ricevuto, come contro partita, alcun corrispettivo (in denaro o in natura), abbiano determinato un abbassamento del valore patrimoniale complessivo del relitto. Le conseguenze di ciò sono diverse, a seconda che, l'atto a titolo gratuito, sia stato compiuto a favore di un soggetto estraneo alla compagine dei "legittimari", oppure a favore di uno o più "eredi necessari". Nel primo caso, qualora il valore patrimoniale dell'atto a titolo gratuito abbia esorbitato il valore della "quota disponibile", è chiaro come, il danno derivante da quell'atto dispositivo, investa tutti i legittimari che, dal punto di vista materiale, si vedrebbero assegnare, in successione, quote di spettanza legale ma il cui valore patrimoniale effettivo è inferiore a quello che le stesse quote avrebbero avuto se il patrimonio del de cuius non fosse mai stato intaccato da atti a titolo gratuito. Nel secondo caso, qualora dunque il de cuius avesse, in vita, operato a favore di alcuno o alcuni soltanto dei legittimari con delle disposizioni a titolo gratuito, è evidente come, la posizione di ciascuno dei legittimari, pur relativizzata in considerazione del grado, risulta alterata dalla disposizione posta in essere dal de cuius quando era in vita.

Un primo elemento, considerato idoneo ad una ripartizione equa dell'asse ereditario relitto, tra gli eredi necessari, è costituito dalla cosiddetta "collazione". Tale istituto impegna coniuge, figli e discendenti che accettano l'eredità (chissà perché non anche gli ascendenti che venissero in concorrenza col coniuge superstite?) ad effettuare la ripartizione del patrimonio relitto, secondo le quote di rispettiva chiamata ereditaria, su una massa lorda, ovvero costituita dal relictum e dal donatum. In altri termini, l'erede necessario chiamato alla successione ha, in alternativa, due

possibilità: restituire all'asse ereditario relitto, l'oggetto della donazione effettuata dal de cuius a proprio favore (collazione in natura), oppure rivendicare dalla massa reliquata, alla morte del proprio donante, una "res quanta" idealmente corrispondente, per valore, alla quota di propria riserva, ma decurtata del valore del "donatum" ricevuto in vita dal de cuius (collazione per imputazione), di guisa che, la donazione ricevuta dovrebbe considerarsi come un acconto sulla quota di legittima spettantegli.

Ora, senza la presunzione di poter entrare negli anfratti della teoria generale del diritto, viene, tuttavia istintivo porre un primo appunto. Pare davvero del tutto blasfemo del diritto positivo, chiedersi in che misura, l'istituto della collazione, non sia indirettamente lesivo del principio del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 C.C.? In effetti l'induzione alla blasfemia deriva da una riflessione logica. Se, infatti, esula dal patto successorio l'atto dispositivo di un proprio diritto a titolo gratuito (melius: a titolo liberale), considerare (il che è l'effettivo significato del regime della collazione) dipoi che un bene che fuoriesca dal patrimonio attuale di un soggetto, che ne dispone a favore di un legittimario per spirito di liberalità, debba poi materialmente rientrare in quello stesso patrimonio da cui è partito (direttamente, con la restituzione, oppure indirettamente, con l'imputazione), al momento in cui quel patrimonio è diventato l'oggetto di una vicenda successoria, probabilmente, qualche addentellato col divieto posto dal primo periodo dell'art. 458 C.C., ce l'ha. In buona sostanza, se la storia legale di una donazione determinasse effetti definitivi coincidenti col momento in cui la donazione venisse accettata dal beneficiario, tale atto rientrerebbe tra gli atti dispositivi, liberamente consentiti nell'ambito dell'autonomia contrattuale privata, suscettibile di tutela. Ma se, al contrario, l'atto donativo potrebbe non perpetuare i propri effetti, dovendo rientrare, in tutto o in parte, nel patrimonio del disponente al momento dell'apertura della successione di questi, significa che quell'atto dispositivo a titolo liberale ha – di fatto – costituito una convenzione (per atto tra vivi) con la quale taluno abbia disposto, sia pure in parte, della propria successione ereditaria. Come dire: "Caro donatario, io convenzionalmente, ti anticipo, probabilmente, ciò che dovresti avere per effetto della mia successione ereditaria, fermo restando che, se il valore di ciò che ti ho donato, abbia esorbitato i limiti quantitativo-economici della mia quota disponibile, ciò che ti ho donato torna nel mio asse ereditario.". Dunque una donazione che resta "sub condizione" o una donazione che resta soggetta ad una sorta di revocatoria legale, può dirsi, in base alle teorie generali del diritto, "de hoc mundo"?

Invero, sembra proprio che la donazione effettuata in vita dal de cuius, si risolva, come è provato dalla normativa di cui al combinato disposto degli articoli 556, 564, comma 2 e 737 C.C., in un acconto sulla quota di legittima. Ma, a questo punto, è altrettanto innegabile che l'atto donativo diviene, per effetto del meccanismo della collazione, una convenzione incidente sulla (futura) propria successione ereditaria e, come tale, dovrebbe dirsi vietata.

Né, a sopire questo scottante tema, può valere quanto disposto dall'art. 737 C.C., in materia di dispensa dalla collazione, ovvero il dettato nozionistico per il quale, il disponente a titolo liberale, potrà esonerare il proprio beneficiario-erede legittimario, dal dover restituire, quanto ricevuto, all'asse ereditario (oppure esonerarlo, più semplicemente, dall'obbligo di imputarlo alla propria quota di spettanza necessaria). E non lo può sopire per un motivo semplicissimo: che la dispensa dalla collazione, è rilevante solo per quella porzione del "donatum" che abbia un valore rientrante all'interno del valore della quota disponibile. Analogamente, non vale a mettere in dubbio quanto sopra insinuato, la disposizione (art. 564: dispensa dalla imputazione "ex se") che consente al

donante di dispensare, il proprio avente causa per spirito di liberalità, dall'imputare quanto avuto donato in vita dal de cuius dalla propria quota ereditaria di spettanza necessaria. Infatti, anche la cosiddetta "dispensa dall'imputazione ex se" esime il donatario dalla imputazione del "donatum" alla propria quota di spettanza ereditaria, solo entro i limiti in cui, il valore della donazione, non abbia superato il valore della quota disponibile. E, pertanto, ancora una volta, l'effetto pratico della donazione, effettuata in vita dal de cuius a favore di un suo legittimario, si risolve in un anticipo sulla quota successoria, determinando, la donazione, lo si ribadisce, una convenzione successoria, anticipata rispetto alla morte del disponente e quindi una fattispecie che, alla luce dell'art. 458 C.C., dovrebbe dirsi colpita da nullità "*ab hovo*".

In secondo luogo, senza voler entrare in uno dei più infidi meandri del nostro diritto civile, è opportuno soffermarsi su un secondo appunto critico, che costituisce un "vulnus" basilare della sistemazione del nostro diritto successorio, oggetto di un perpetuarsi anche al di là e all'indomani della recentissima riforma sul sistema delle impugnazioni delle disposizioni lesive della legittima. Mi rendo conto come, l'appunto, rischia di spostare, l'obiettivo di queste brevi note, sul paludoso campo della filosofia del diritto, rischiando di annacquare, probabilmente, queste brevi considerazioni e la loro finalità. Tuttavia non si può tacere quanto, dal punto di vista sistematico, ad onta di ciò che ho superficialmente appena scritto nelle superiori note schematiche sulla successione cosiddetta "necessaria", le disposizioni considerate dal legislatore "lesive della legittima", si limitano esclusivamente alle "donazioni" e ai "legati", ma non si estendono ad altri eventuali atti a titolo gratuito, che pur abbiano determinato un depauperamento patrimoniale.

Non è questo il luogo per discernere tra "donazioni", "atti a titolo gratuito" e "liberalità non donative"<sup>2</sup>, ma è letterale il riferimento del legislatore, in materia di impugnazione ed azione di riduzione, esclusivamente al caso delle "donazioni" e dei "legati", ovvero di quei generi in cui, non basta a definire la natura e la causa dell'atto, la gratuità dello stesso (ovvero la mancanza di un corrispettivo), ma occorre quel "*quid*" in più, costituito dal fatto che il depauperamento del patrimonio proprio, a favore dell'arricchimento di altro patrimonio terzo, sia sostenuto dallo spirito liberale, ovvero dalla volontà e dalla consapevolezza che tale arricchimento avvenga spontaneamente, e non perché il disponente ne sia costretto (direttamente o indirettamente) da usi, consuetudini, obblighi extra-contrattuali, obblighi legali (come il caso delle cessioni gratuite di area ai Comuni, quali obblighi convenzionalmente stabiliti, al fine di ottenere un documento abilitativo edilizio), etc.

E' del tutto ovvio come, la materiale lesione delle aspettative del legittimario, rispetto a quanto egli stesso si aspettasse dall'apertura della successione del proprio dante causa, è una lesione tanto più importante, quanto maggiori siano stati gli atti dispositivi a titolo gratuito (ma non anche necessariamente "liberali"), posti in essere, in vita, dal de cuius. Eppure, il legislatore, si ferma al caso delle donazioni e dei legati. Perché?

---

<sup>2</sup> : categoria, questa, rinvenuta dalla dottrina, secondo cui esistono fattispecie, altrimenti dette "donazioni non liberali", che si riferiscono ad atti che, pur arricchendo il beneficiario senza una diretta controprestazione, mancano del pieno *animus donandi* (spirito di liberalità), essendo guidati da abitudini, doveri sociali o fini indiretti. Esempi principali includono la [liberalità d'uso](#) (mance, regali d'uso) e la [donazione indiretta](#) (pagamento debiti altrui, contratti a favore di terzi).

Se io compio un atto a titolo gratuito, impoverisco il mio patrimonio in maniera oggettiva, poiché dal tema del “do” non ricevo il tema dello “ut des”. Tuttavia, un conto è se un soggetto abbia disposto, proprio nella consapevolezza di annacquare il proprio patrimonio, a vantaggio del beneficiario, per puro spirito di beneficio altrui, senza esservi indotto dalla consuetudine, da un obbligo “*naturaliter*”, da un interesse diretto o indiretto o da qualsivoglia altra “induzione” di sottesa natura giuridica; altro conto è se il disponente lo abbia fatto, proprio al precipuo fine di arricchire altri, ma perché indotto da un latente spirito obbligatorio.

Allora, è probabile che, secondo il costante convincimento del legislatore, mentre nel primo caso, il soggetto donante ha beneficiato un determinato soggetto ledendo le aspettative del proprio legittimario legalmente tutelata e, pertanto, arrecando un danno a tale ultimo soggetto (ovvero al riservatario di quota), nel secondo caso, la presenza di una latente situazione “obbligatoria” (scritta tra mille virgolette!), ha indotto il legislatore a ritenere irrilevante, nei confronti del legittimario, la deficienza patrimoniale subita in sede successoria del proprio dante causa. E, del resto, se qualsiasi impoverimento del patrimonio del *de cuius*, dipendente da atti dispositivi posti in essere da quest’ultimo quando era in vita, avessero a determinare gli estremi per una impugnativa dell’atto dispositivo e, addirittura, per un’azione di riduzione, si comprende benissimo che anche un atto a titolo oneroso effettuato in vita, potrebbe determinarne l’impugnazione allorché si dimostri che il corrispettivo lucrato dal disponente fosse poi stato investito in atti di costante scialacquo economico e patrimoniale! Il che, epperò, escluderebbe, in maniera anticostituzionale, la libertà del singolo di disporre lecitamente del proprio patrimonio privato.

Tornando al nostro tema, vediamo quale era la reazione del legislatore nel periodo della prima vigenza del Codice del ’42, praticamente perpetuata fino ai giorni nostri. Con le primitive previsioni codicistiche devesi dare atto, preliminarmente, che – con riferimento alla situazione socio-culturale ed economica del tempo - il legislatore abbia compiuto un lodevole sforzo nel temperare, per un verso, le esigenze legate alla libertà di disposizione della proprietà privata e, per altro verso, le esigenze, dettate da una atavica tradizione culturale italiana, tendente al mantenimento di un determinato asse patrimoniale all’interno della stessa famiglia e, al contempo, assicurando, ai più diretti parenti del *de cuius*, un trattamento che, non solo prevedesse, a loro vantaggio, una riserva di diritti assolutamente intangibile ma, altresì, offrisse una tutela di tali diritti che addirittura avrebbe potuto spingersi fino al punto di intaccare il patrimonio del terzo, avente causa da chi fosse stato beneficiato in vita dal *de cuius*, oltre i limiti materiali della quota disponibile, attraverso l’azione di restituzione, azionabile anche nei confronti del terzo al quale, il beneficiario della donazione, avesse alienato quanto ricevuto in donazione.

Prima della riforma del 2005 (Legge n. 80/2005), il sistema prevedeva una tutela assoluta e rigida per i legittimari lesi che trova il suo primo fondamento di principio, nella disposizione di cui all’art. 549 Cod. Civ. secondo il quale “Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari [...]”. La norma, se letta in combinato disposto con l’intera Sezione II del Capo X del Libro II del Codice Civile, pone – di fatto - una limitazione, non solo alla libertà di testare, ma soprattutto, per gli aspetti che qui più interessano, alla stessa capacità e libertà di disporre del proprio patrimonio con atti *inter vivos* aventi causa liberale che, dipoi, possano essere valutati, al momento dell’apertura della successione, come attività negoziali lesive della quota di riserva spettante ai legittimari.

Questi, a norma di legge al tempo vigente, hanno infatti il diritto, qualora il valore del “donatum” avesse superato la soglia del valore della quota disponibile, di richiedere, limitatamente all’eccedenza che determinava la lesione dei diritti del legittimario, la riduzione della donazione (o delle donazioni, in caso di pluralità di donazioni, e, in tal caso, cominciando dalla più recente e risalendo a quelle anteriori ex art. 559 C.C.). La riduzione della donazione avente per oggetto immobili, il che qui è di maggior interesse, avviene in maniera differente, a seconda che il bene è divisibile, o meno. Nel primo caso, la donazione si riduce, sottraendo al donatario la porzione del bene sufficiente a riportare il valore della donazione entro i limiti quantitativi della quota disponibile. Se, invece, il bene è indivisibile, la riduzione prevede la restituzione materiale dell’intero bene all’asse ereditario, qualora la donazione immobiliare abbia ecceduto, di oltre un quarto, il valore della quota disponibile (fermo restando il diritto del donatario di conseguire, dall’eredità (?)<sup>3</sup> l’intero valore della quota disponibile). Se la donazione abbia esorbitato, per valore, il limite della quota disponibile, ma non oltre il quarto, il donatario avrà diritto di ritenere l’intero immobile donatogli, corrispondendo agli aventi diritto (i legittimari lesi) il denaro necessario a sanare la lesione perpetrata con la donazione (art. 560 C.C.).

Tuttavia, nel caso in cui il donatario avesse alienato a terzi<sup>4</sup> l’immobile donatogli, l’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il donatario (ovvero, in altri termini, una volta accertata la perpetrata lesione, in dipendenza della donazione effettuata), si trasforma in una azione contro il terzo, volta alla evizione, a carico del terzo, del diritto sull’immobile, acquistato da potere del donatario, sebbene dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio del donatario<sup>5</sup>.

Volendo riassumere, l’art. 561 c.c., pre-riforma, facendo unicamente salvo l’effetto della pubblicità del diritto di godimento o di garanzia acquisito dal terzo rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale di chi intenda agire in riduzione (per cui se la domanda giudiziale per l’azione di riduzione è trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione, restano salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, ex art. 2652 n. 8 C.C.), sancisce il principio per cui la restituzione del bene immobile, da parte del beneficiario della disposizione lesiva a favore del legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, avviene senza alcuna considerazione dei pesi (servitù, oneri reali, diritti reali limitati di godimento, diritti personali di godimento o di garanzia) e delle ipoteche di cui gli immobili siano stati eventualmente gravati da parte del donatario medesimo. La norma perciò non si limitava a sancire un mero obbligo restitutorio del beneficiario della disposizione lesiva, a favore del legittimario

---

<sup>3</sup> : l’art. 560, in tal senso, resta nel generico, non determinando a chi spetti la refusione, a favore del donatario, della quota disponibile e non specificando se tale peso debba dividersi tra tutti gli eredi, oppure resti a carico, pro quota parte, dei legittimari lesi o del solo legittimario leso, se erede legittimario è un solo soggetto. E’ preferibile optare per quest’ultima soluzione. Diversamente, infatti, si accollerebbe all’erede che non abbia voluto o potuto usufruire dell’azione di riduzione, il carico di rispondere di un obbligo privo di causa.

<sup>4</sup> : si noti come il Codice, parli di alienazione, prescindendo, in tal modo, dal caso in cui il terzo avesse acquistato il bene a titolo gratuito, oppure a titolo oneroso, e, di conseguenza, evitando un discrimen, in sede di azione di restituzione, tra colui che avesse acquistato a titolo gratuito, probabilmente più giustamente assoggettato alla restituzione, e colui che avesse acquistato a titolo oneroso e che, per tale motivo, ai fini della certezza del diritto acquisito mediante impiego di un sacrificio economico, avrebbe dovuto godere di un maggior “credito” nell’acquisto effettuato.

<sup>5</sup> : non si comprende, sinceramente, perché il legislatore abbia intitolato l’azione nei confronti del donatario come “azione di riduzione” e l’azione contro il terzo avente causa dal donatario, come “azione di restituzione”. Entrambe, di fatto, funzionano allo stesso modo ed, anzi, sarebbe stato più corretto intitolare l’azione contro il donatario come “azione di restituzione” se è vero che, con riguardo al terzo, a questi è sempre consentita l’alternativa tra la restituzione dell’immobile ed il pagamento del tantundem in denaro, mentre al donatario è concesso di compensare i legittimari in denaro, solo quando la lesione della legittima non sia dipesa da una eccedenza di utilizzo della disponibile per oltre un quarto.

preterito, ma in effetti sanciva, sia pure indirettamente, quale fosse l'effettiva tutela goduta dal legittimario, attribuendo a quest'ultimo, il diritto di acquisire la titolarità del bene, libera da ogni peso o vincolo di garanzia di cui il donatario avesse gravato il bene stesso durante il periodo di cui ne era stato pieno proprietario.

Meno efficace è la tutela apprestata al legittimario per il recupero del bene dal terzo avente causa dal donatario. In tal caso la realtà dell'azione restitutoria, esercitabile nei confronti del terzo, attuale titolare del bene, e quindi il diritto di sequela di cui gode il legittimario agente in restituzione, trova tre limitazioni. In primo luogo il legittimario, alla luce di una intangibilità che è meramente quantitativa (e non qualitativa) della propria quota di successione necessaria, ha l'obbligo di escutere, preventivamente, rispetto al patrimonio del terzo acquirente del bene donato, il patrimonio del donatario. In secondo luogo, il diritto di sequela sul bene immobile, allorché questo sia entrato a far parte del patrimonio di un terzo (che, lo si rammenti, nulla ha a che fare con la fattispecie successoria!), trova una calmierazione nel diritto attribuito al terzo di soddisfare in denaro le pretese restitutorie del legittimario preterito, secondo il valore attualizzato del bene acquistato dal beneficiario della donazione. Infine, a mente di quanto disposto dall'articolo 562 c.c., può capitare che, a seguito del perimento della cosa donata (nelle ipotesi di azione restitutoria contro il donatario), dell'infruttuosa escussione del patrimonio del donatario (nella medesima ipotesi di azione restitutoria contro il donatario oppure nell'ipotesi di azione restitutoria promossa contro il terzo allorché non sia possibile richiedere la restituzione del bene al terzo), dell'impossibilità legale di richiedere la restituzione del bene al terzo, il legittimario è costretto a contemperare la perdita del proprio diritto, unicamente attraverso la sottrazione del valore della donazione dalla massa ereditaria, in tal modo determinandosi un proporzionalità del danno patito tra il legittimario ed il donatario.

Sicché, nei confronti degli acquirenti del bene da potere del donatario contro il quale si è agito in riduzione, l'azione di restituzione assume una portata diversa da quella che assume, a mente dell'articolo 561 C.C., nei confronti del donatario. Qui, infatti, la restituzione è tendenzialmente immediata e piena, anche in considerazione del fatto che i beni vengono restituiti purgati dai pesi e dalle ipoteche di cui il donatario li abbia eventualmente gravati, laddove, nell'azione restitutoria intentata nei confronti del terzo avente causa dal donatario, la restituzione è eventuale e condizionata, assumendo, secondo alcuni Autori, addirittura **natura personale e non reale**.

In conclusione, in base agli articoli 561 e 563 c.c. nella formulazione previgente, il legittimario poteva ottenere la restituzione dell'immobile, anche nei confronti dei terzi acquirenti, mentre pesi, ipoteche e gravami pregiudizievoli in genere, restavano opponibili al legittimario, solo se la domanda di riduzione fosse stata trascritta dopo dieci anni dalla morte del donante ed i gravami pregiudizievoli fossero stati iscritti o trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione (art. 2652 n. 8) Cod. Civ.). Questo assetto normativo aveva reso gli immobili di provenienza donativa difficilmente commerciabili, poco appetibili per il sistema bancario, fonte frequente di contenzioso.

Dal punto di vista operativo, occorre segnalare che l'azione di restituzione era soggetta al termine di prescrizione ordinario di 10 anni, che decorreva dalla data di apertura della successione (ovvero dalla data di morte del donante). Mentre non era affatto rilevante il termine ventennale (decorrente dalla trascrizione dell'atto di donazione) previsto dalla normativa attuale. Qualsiasi donazione, anche risalente a decenni prima, poteva essere oggetto di restituzione, se lesiva. Di guisa che gli acquirenti di beni di provenienza donativa rischiavano concretamente la perdita dell'immobile, rendendo tali beni difficilmente vendibili o ipotecabili.

Tale disciplina creava grande incertezza nella circolazione degli immobili donati, poi mitigata con la riforma del 2005 che ebbe ad introdurre, come appresso vedremo, il termine ventennale dalla trascrizione dell'atto di donazione, trascorso il quale, a prescindere dalla sopravvivenza o dalla data di morte del donante, non era più possibile agire con l'azione di restituzione contro il terzo.

In particolare è opportuno notare come un sistema di tutela così rigido comportava, tra l'altro, quale corollario essenziale, l'impossibilità, da parte del terzo avente causa dal donatario, di utilizzare, a proprio vantaggio, l'istituto dell'usucapione. Tale istituto, infatti, parte dal fondamento essenziale di poter determinare il *dies a quo*, necessario per individuare il punto di partenza, cronologicamente rilevante, per l'acquisizione senza titolo o con titolo in astratto valido al trasferimento, in coincidenza con un momento in cui il legittimo titolare del diritto possa liberamente agire contro l'usucapiente. Sicché è proprio la sua inerzia, unitamente al trascorrere del tempo e all'esercizio in via di fatto del diritto da parte dell'usucapiente, a determinare l'acquisizione definitiva del bene in capo a quest'ultimo.

Nella nostra ipotesi, al contrario, si viene a creare una situazione di assoluta ambiguità dove, da un lato, l'acquirente del diritto per donazione, è a tutti gli effetti titolare, salva però la caducazione del proprio diritto in conseguenza dell'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione e di quella di restituzione e, dall'altro lato, chi dovrebbe poter contestare l'acquisto a titolo liberale, non può attualmente farlo in quanto non ancora titolare di quella posizione giuridica che gli conferisca la titolarità all'esperimento dell'azione necessaria alla contestazione dell'acquisto, ma semplicemente titolare di una aspettativa non tutelata.

Il decorso del tempo acquista invece rilevanza solo dopo l'apertura della successione, ma non in termini di usucapione, bensì – in senso meramente opposto – attraverso la valutazione di un termine di prescrizione (decennale) all'azione di riduzione, esperibile, appunto (e salvo rinuncia del legittimario) entro i dieci anni successivi la morte del proprio autore o, nell'ipotesi in cui la lesione della legittima sia stata generata da una disposizione testamentaria a titolo universale, dal momento in cui quella disposizione *mortis causa* sia divenuta, per effetto della relativa accettazione, direttamente operativa ed efficace.

La conseguenza immediata di una situazione così normativamente congegnata, alla quale si è accompagnata una messe di pronunce giurisprudenziali tutt'altro che confortanti, faceva sì che il vantaggio attribuito al beneficiario di una donazione, rappresentasse solo un vantaggio virtuale ed anzi, direi, meramente teorico, poiché l'attribuzione a titolo gratuito va a scontrarsi con l'impossibilità effettiva di spendere tale vantaggio nella successiva vicenda circolatoria dei diritti riferibili al bene donato.

Queste considerazioni sono state, peraltro, fatte proprie a livello di diritto comunitario, e a tal fine giova ricordare come la Commissione di Giustizia CEE, già più di vent'anni or sono, si era pronunciata raccomandando agli Stati membri, la cui legislazione prevedesse un rigido schema di tutela delle ragioni del legittimario, di attenuare gli effetti reali di tale tutela, facendo in modo di trasformare "la legittima" in una mera riserva di valore, comunque suscettibile di aggiustamenti sulla scorta di una maggiore libertà di disposizione che deve essere riconosciuta al legittimo titolare del diritto<sup>6</sup>, senza che poi le attribuzioni patrimoniali da questi compiute a favore del terzo possano essere messe in discussione *ex post* da vicende successorie che evidenzino possibili alterazioni delle quote di riserva, generate dalle attribuzioni patrimoniali effettuate.

---

<sup>6</sup>: si veda la Comunicazione 7 dicembre 1994 in GUCE 31 dicembre 1994.

## **IL PRIMO INTERVENTO DI RIFORMA DEL SISTEMA SUCCESSORIO-DONATIVO**

L'evoluzione sociale determinatasi in seguito all'avvenuto scollamento della "famiglia" quale fulcro centrale del sistema, l'avvertito prevalere di interessi economici, rispetto alla tutela di interessi prettamente morali, l'apertura verso il liberalismo (se non liberismo economico!) rendeva priva di senso la sopravvivenza di un sistema così rigido, a tutela del legittimario, come quello sin qui enucleato.

Tuttavia il legislatore, pur consapevole delle spinte di necessario rinnovamento del sistema codicistico successorio, pare sia rimasto comunque incagliato in certe tradizioni che, come è comprensibile, si fa fatica a superare. Sul punto non sembra nemmeno necessario ricordare come la matrice romanistica del nostro diritto civile sia anni luce distante dai sistemi di common law ove, a torto o a ragione, certe considerazioni "familiari", ad onta del tradizionalismo tipicamente anglosassone, restano abbastanza marginali, rispetto a determinate discipline legali, sensibilmente più accorte delle rinnovate esigenze della società.

Con la Legge 14 maggio 2005 n. 80, gli articoli 561 e 563 del Codice Civile, vengono profondamente rivisitati con l'introduzione, nel sistema dell'azione di riduzione e dell'azione restitutoria, della centrale rilevanza di un termine ventennale, decorrente dalla trascrizione dell'atto di donazione che abbia causato la lesione della quota di spettanza dei legittimari. Da tale termine conseguono due effetti: a) il legittimario che abbia agito in riduzione contro il donatario che sia ancora titolare del bene donatogli in vita dal *de cuius*, potrà ottenere la restituzione del bene senza la sopportazione di pesi e gravami pregiudizievoli, di cui l'immobile sia stato eventualmente gravato dal donatario medesimo, ma ***solo a condizione che l'azione di riduzione sia stata promossa prima del decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione***. Se, invece, l'azione di riduzione sia stata promossa dopo i vent'anni dalla trascrizione della donazione, nonostante gli effetti restitutori del bene siano salvi, tuttavia il legittimario agente dovrà sopportare i pesi e le ipoteche che gravano l'immobile restituitogli, salvo l'obbligo del donatario di compensare in denaro il legittimario in ragione del conseguente minor valore dei beni restituiti, determinato dalla conservazione della piena efficacia dei pesi e delle ipoteche di cui essi siano stati gravati; b) se il donatario ha alienato a terzi l'immobile donatogli in vita dal *de cuius*, ***l'avvenuto decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione, impedisce l'effetto restitutorio ed annulla la pretesa compensativa del legittimario nei confronti del terzo avente causa dal donatario***, a prescindere dalla preventiva infruttuosa escussione del patrimonio del donatario.

Gli appunti critici, posti dalla dottrina notarile nei confronti di una novella di tal fatta, non possono essere taciuti. E' evidente, in primo luogo, come, la previsione di un termine così lungo, come quello ventennale dall'avvenuta trascrizione dell'atto di donazione, necessario a consentire, quanto meno al terzo, la definitiva certezza dell'acquisizione del diritto a lui alienato dal donatario, costituisce davvero un termine eccessivo<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> : Né pare corretto, sul punto, richiamare un'analogia col termine ventennale, necessario all'usucapione ordinaria di un diritto. Infatti, il decorso del ventennio, introdotto dalle norme in parola, è del tutto scevro da ogni considerazione degli ulteriori elementi del *possesso* e della *buona fede* (quest'ultima ove richiesta per l'usucapione) che, invece, devono normalmente concorrere al fine del perfezionamento dell'usucapione. In secondo luogo, occorrerebbe considerare che, in presenza di un titolo in astratto valido al trasferimento del diritto reale, anche se, in concreto privabile di quella

In secondo luogo, sostenere la pretesa di stabilizzare la certezza di un acquisto, legandolo ad un termine ventennale, non può evidentemente essere apprezzato. Di fatto, un intervento normativo siffatto non può considerarsi seriamente funzionalizzato alla protezione del traffico giuridico dei diritti immobiliari. Il che è ancora più evidente se si consideri come, al contrario, la stabilizzazione di un acquisto effettuato *a non domino*, in base ad un titolo in astratto valido al trasferimento del diritto, è legato all'avvenuto decorso di un termine decennale (quale quello dell'usucapione abbreviata) ed, invece, si richiede esattamente il doppio del tempo per stabilizzare (e peraltro solo in capo al terzo, ma non in capo al beneficiario dell'atto donativo) l'acquisto che sia derivato da un titolo di provenienza perfettamente legale, valido ed efficace perché proveniente *a domino*.

In terzo luogo, la previsione di un termine talmente lungo, come quello ventennale, introdotto dalla riforma in materia di azione di riduzione e di azione di restituzione, non può essere apprezzata nemmeno sotto la luce della ragione di assicurare ai legittimari la tutela che ad essi si volesse conservare secondo tradizione romanistica. Basta pensare che il decorso del ventennio comunque non consente alcuna tutela nei confronti di quel legittimario, che possiamo definire "sopravvenuto", ovvero di quel soggetto che sia stato riconosciuto quale "erede necessario" del *de cuius*, dopo l'avvenuto decorso del termine ventennale. Giacché, a causa del fatto che è già trascorso un ventennio dalla trascrizione della donazione effettuata in vita dal *de cuius*, il soggetto che abbia acquisito il ruolo di erede necessario, dopo tale termine, non avrà nessun diritto di adire, con l'azione di riduzione e di restituzione, alcuna Corte giudicante. La questione potrebbe addirittura prestarsi a qualche eccezione di costituzionalità per il fatto di non porre tutti i legittimari su un medesimo piano giuridico, posto che il trattamento riservato al legittimario che è già tale durante il decorso del ventennio, non è parificabile a colui che legittimario diviene solo a ventennio trascorso.<sup>8</sup>

Infine, sembra davvero paradossale che, a fronte di una vicenda successoria e di tutela degli eredi, la quale, pur prendendo spunto da un atto dispositivo i cui effetti si producono *inter vivos*, fa sempre riferimento al momento della morte dell'autore dell'atto (perché è solo a quel momento che è possibile isolare con certezza le categorie di successibili necessari e, di conseguenza, individuare le esatte quote di spettanza di essi sulla successione necessaria), il legislatore faccia riferimento ad una sorta di termine di decadenza ventennale. Di guisa che ci si trova di fronte ad una situazione giuridica ove la valutazione del decorso temporale prescinde totalmente da qualsiasi considerazione dell'unico elemento rilevante ai fini della gestione tecnica delle forme di tutela del successore-legittimario: il decesso del donante.

Ora, posta da parte la questione della previsione del termine ventennale, alla decorrenza del quale, discendono gli effetti testé evidenziati, la Novella pone in essere un ulteriore elemento innovativo che, a seguire il letterale tenore definitorio, sembrerebbe risolvere ogni problema: la facoltà, prevista

---

efficacia che competa ad ogni attribuzione patrimoniale documentata da un atto giuridico, non bisognerebbe fare riferimento all'usucapione ordinaria, sibbene a quella abbreviata nel termine decennale.

<sup>8</sup> : Riguardo a tale punto, qualche Autore ha inteso giustificare le scelte normative effettuate dal legislatore del 2005 con la considerazione che l'aspetto oggettivo del trascorrere del tempo debba assumere, a tutela della certezza degli acquisti, assoluta prevalenza rispetto all'aspetto soggettivo rappresentato dall'interesse di chi non si sia trovato nelle condizioni di "legittimario" prima del completamento del termine ventennale. Ma l'assunto non regge perché l'attribuzione della qualifica di "legittimario" non dipende da fatti legati alla volontà del singolo ma da fatti ed eventi oggettivamente prescindenti dalla volontà privata. Di conseguenza, non si può immaginare che il legislatore possa giustificatamente far sopportare ad un soggetto (il legittimario "sopravvenuto") effetti negativi sulla propria posizione giuridica, quando tali effetti negativi non dipendano da scelte volontaristiche proprie.

a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta del donante, di perfezionare e trascrivere, durante la stessa esistenza in vita del donante, un atto stragiudiziale di “opposizione alla donazione”. La medesima Novella istituisce, poi, anche la facoltà contraria, prevedendo la possibilità, per gli stessi soggetti, di perfezionare e trascrivere, sempre durante la stessa esistenza in vita del donante, un atto stragiudiziale di “rinuncia all’opposizione”. Entrambi gli atti producono effetto dal momento dell'avvenuta notificazione al donatario e ai suoi eventuali aventi causa. E, con entrambi gli atti, dovrebbe considerarsi manifesta la volontà, nel primo caso, di voler contestare (o, meglio, la volontà di riservarsi il diritto di contestare, ad avvenuta morte del donante) l’atto di liberalità in quanto ritenuto lesivo dei diritti dei legittimari; mentre, nel secondo caso, di rinunciare alla volontà di contestare l’atto liberale, prestando una sorta di acquiescenza allo stesso.

Il meccanismo, invece, è tutt’altro. L'avvenuta opposizione alla donazione non serve a bloccare definitivamente gli effetti della tutela del legittimario, riportandoli in quell'ambito di estrema rigidità che era espressa dal vecchio dettato degli articoli 561 e 563 C.C. L’opposizione, infatti, serve esclusivamente a sospendere, nei riguardi dei legittimari che “si siano opposti” alla donazione, il decorso del ventennio al quale conseguono, per il legittimario, gli effetti negativi che si sono visti sopra. D'altro canto, la trascrizione dell'atto di opposizione, perde qualsiasi effetto qualora non rinnovata prima del decorso di venti anni dalla trascrizione medesima. Si consideri, poi, come, il termine entro il quale è possibile fare opposizione alla donazione, non essendo stato previsto alcun termine prescrizione ordinario, non potrà che coincidere con il termine di venti anni, decorrente dalla trascrizione della donazione, che costituisce il termine entro il quale è possibile agire in riduzione ed in restituzione con i medesimi effetti previsti prima dell'introduzione della novella. Ciò significa che, se un legittimario sopravvenisse oltre il termine ventennale dalla trascrizione della donazione, egli, non solo dovrà sopportare le limitazioni che conseguono alla riduzione e all'azione restitutoria per effetto della novella, ma inoltre non potrà più godere della facoltà di opposizione.

Per altro verso, se il legittimario dichiara di non opporsi alla donazione, mediante la trascrizione di un atto stragiudiziale di “rinuncia all’opposizione” alla donazione, egli non perde, come sarebbe stato coerente prevedere, in un'ottica di protezione effettiva del traffico dei diritti immobiliari, il diritto ad esperire comunque l'azione di riduzione e/o di restituzione, ma semplicemente fa sì che decorra – *secundum legem* - il termine ventennale, spirato il quale, conseguono, a favore del donatario e del terzo alienatario del bene donato, gli effetti di protezione del traffico giuridico visti sopra.

Dal punto di vista operativo, la rinuncia all'opposizione potrà essere, sia “preventiva”, nel senso che, a seguito dell'effettuata donazione, il legittimario abbia dichiarato di non volere profittare del potere conferitogli dalla legge di sospendere il termine ventennale, decorso il quale gli effetti della donazione si concretano come definitivi, ma potrà trattarsi anche di una rinuncia “successiva”, intesa come manifestazione della volontà espressa dal legittimario, già oppostosi alla donazione effettuata, di revocare il proprio atto di opposizione, dismettendo in tal modo quella posizione di vantaggio assunta, rispetto alla sospensione del termine ventennale, che allo stesso sarebbe profittata in quanto opponente.

In conclusione, come è evidente, il legislatore, costretto e limitato nel suo agire, da quel principio assoluto ed incontestabile della nullità dei patti successori, non ha avuto la capacità di spingersi fino al punto di realizzare un solido sistema di tutela della certezza dei diritti immobiliari acquisiti in dipendenza di una donazione.

Il fallimento della Novella, risulta ancora più evidente laddove si faccia caso a come, il donatario e, ancor più, l'eventuale suo avente causa, non potranno confidare sugli effetti della eventuale intervenuta rinuncia all'opposizione effettuata da chi, attualmente, appaia quale legittimario potenziale del disponente che sia ancora in vita (sebbene con tutti i limiti che tale rinuncia all'opposizione ha, in termini di tutela del donatario e del proprio avente causa, così come appena visti). Infatti, se prima dell'avvenuto decorso del termine ventennale dalla trascrizione della donazione, riuscissero a farsi qualificare legalmente, quali legittimari, ulteriori soggetti, questi ultimi, ad onta dell'avvenuta "rinuncia all'opposizione" formulata dai legittimari individuati come tali al momento dell'atto di donazione, conserveranno il diritto ad avvalersi degli effetti della sospensione del termine ventennale, a seguito di un atto di "opposizione alla donazione" da loro specificamente formulato.

### ***Gli effetti della novella sulle vendite dissimulanti donazioni e sulle donazioni indirette***

E' chiaro come il legittimario possa agire in riduzione anche quando, in presenza di un contratto di vendita dissimulante una donazione, abbia fatto prioritariamente accertare la simulazione contrattuale. Mentre, in presenza di una donazione indiretta, pur mancando l'efficacia "reale" dell'azione di riduzione, non potendosi pervenire ad una materiale restituzione del bene acquistato con proventi fatti pervenire, all'acquirente indirettamente, da terzi, diversi dall'acquirente, l'oggetto della restituzione potrà essere solo il valore attualizzato dell'importo corrispondente al denaro al tempo apprestato per l'acquisto.

Con riferimento al caso della donazione dissimulata, in ordine all'azione di riduzione e a quella restitutoria, la dottrina si è espressa con formulazione dubitativa. Richiamando, infatti il comma 1 dell'art. 1415 c.c., secondo cui la simulazione non può essere opposta, tra l'altro, da parte del creditore del simulato venditore (e tale deve considerarsi il legittimario preterito) nei confronti del terzo che abbia acquistato diritti in buona fede dal titolare apparente, il legittimario preterito non potrebbe accedere a tale forma di tutela.

Peraltro, secondo i sostenitori di questa tesi, il principio normativo esposto trova applicazione, per analogia, anche alle ipotesi di donazione indiretta.

La Corte di Cassazione, con sentenza 11 agosto 1997 n. 7470<sup>9</sup>, ha affermato che l'art. 1415 c.c., trova applicazione solo in presenza di una simulazione assoluta, laddove si crea effettivamente l'unico caso di apparenza del diritto in capo ad un soggetto, diverso dal legittimo titolare; mentre, in caso di simulazione relativa, come quella generata da un apparente negozio oneroso (fornito di tutti i requisiti formali prescritti per la donazione) che dissimuli una liberalità, non vi è un titolare apparente diverso da uno effettivo al momento dell'acquisto del diritto da parte del terzo. Sicché se ne dovrebbe concludere nel senso che il legittimario, di fronte ad una vendita che dissimuli una donazione, venga a trovarsi nella medesima posizione del legittimario leso da una donazione diretta, alla sola condizione che egli abbia esperito preventivamente e vittoriosamente l'azione idonea a far valere ed accertare la simulazione, fatta avvertenza che il significato dell'utilizzato avverbio "preventivamente" va correlato con gli effetti della trascrizione, per cui, al fine di opporre al terzo

---

<sup>9</sup>: in Foro It. 1997, I, 3576. Ma nello stesso senso si veda Cass. 26 settembre 1996 n. 8500 in Fallimento 1997, 79; nonché Cass. 4 marzo 1985 n. 1798 in Fallimento 1985, 1030.

l'esistenza della simulazione contrattuale e quindi al fine di rendere possibile l'azione di restituzione nei suoi confronti, occorre che il legittimario, prima del decorso del termine ventennale dalla trascrizione della vendita (simulata), abbia trascritto l'azione per far valere la simulazione in tempo antecedente la trascrizione dell'acquisto da parte del terzo (da potere dell'acquirente-donatario) e, al fine di interrompere il termine ventennale, abbia altresì trascritto l'opposizione alla donazione accertata. Diversamente, qualora il legittimario abbia trascritto l'azione di simulazione dopo la trascrizione dell'acquisto da parte del terzo, l'unica possibilità residuale che egli avrebbe per poter agire vittoriosamente in restituzione nei confronti del terzo, sarebbe (sempreché non si ritenga applicabile la tesi sostenuta dalla giurisprudenza della Cassazione, quale sopra enunciata) la dimostrazione della sua mala fede al momento dell'acquisto.

Quanto alla donazione indiretta, non pare, a parere di chi scrive, e contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina<sup>10</sup>, che si possano raggiungere analoghi risultati. La donazione indiretta non rappresenta una fattispecie liberale più o meno nascosta o dissimulata. Essa è semplicemente un'attività giuridica di natura negoziale che, pur prescindendo dagli elementi formali e formalistici di un atto di donazione, determina i medesimi effetti di liberalità di una donazione, pur nell'ambito di un diverso negozio avente per oggetto un bene non coincidente con quello effettivamente donato, la cui acquisizione è però consentita mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento i quali, seppure provenienti da un terzo estraneo alla Parte acquirente e diretti al pagamento in favore del soggetto venditore, possono senza dubbio considerarsi oggetto di una attività liberale, indiretta, appunto.

Ciò comporta, quale unico risultato diverso che, nella prassi delle più comuni fattispecie di donazione indiretta (il caso del genitore che appresta i fondi necessari per l'acquisto immobiliare effettuato dal proprio figlio), ciò che è oggetto di restituzione non sarà il bene immobile, ma il suo *tandundem* in denaro, proprio perché oggetto dell'atto liberale non è l'immobile (effettivamente acquistato dall'attuale titolare contro il quale si agisce in restituzione, ma da un dante causa diverso dal soggetto donante), bensì la somma di denaro impiegata per l'acquisto.

Pertanto, non pare contestabile che gli effetti della tutela del legittimario, alla luce di quanto disposto dalle norme, possano applicarsi anche in presenza di una donazione indiretta, con l'unica differenza che, in tal caso, non potranno essere richiamate le disposizioni di cui agli articoli 560, 561 e 563 C.C. (espressamente dettate in materia di donazioni immobiliari oggetto di riduzione), ma la più generica norma di cui all'articolo 555 C.C.

### ***I rimedi utilizzati nella prassi, per garantire la circolazione certa dei beni immobili di provenienza donativa***

Il fatto che il novellato testo degli articoli 561 e 563 c.c., di fatto, non avesse apportato significative protezioni del titolare del bene acquistato in dipendenza di un titolo donativo, induce ad una riflessione sui rimedi legittimamente utilizzabili, ed utilizzati nella prassi della contrattazione immobiliare, al fine di recare tutela alla posizione del donatario e dei suoi eventuali aventi causa, nei confronti di azioni promosse dal legittimario preterito.

---

<sup>10</sup>: nel senso sopra riportato e che qui si contesta: A. Busani in “L'atto di opposizione alla donazione” Studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato n. 5809/C approvato dalla Commissione Studi il 21 luglio 2005.

La prima soluzione prospettata ed ampiamente sostenuta nella prassi notarile, anche per l'appoggio fornito ad essa secondo la tesi pur sostenuta da insigni giuristi, è quella della risoluzione del contratto di donazione. La questione è di stabilire quali conseguenze possano determinarsi da tale fattispecie risolutoria.

E' opportuno chiarire, al riguardo, come, secondo una parte della dottrina, la risoluzione del contratto può avvenire mediante due distinte (ed alternative) fattispecie.

Le Parti, infatti, potrebbero voler conservare gli effetti prodotti da un determinato contratto ma impedire che, per il futuro, quegli effetti continuino a prodursi. In tal caso esse potranno agire manifestando una volontà uguale e contraria a quella espressa per il perfezionamento del contratto originario, sottraendo, in tal modo, al contratto l'efficacia fino a quel momento prodotta ma, al contempo, conservando, al contratto stesso, fino al momento della manifestazione consensualistica del *contrarius actus*, gli effetti che comunque si volessero considerare irreversibili oppure debbano, per volontà espressa o tacita di legge, essere considerati come irreversibili.

In alternativa, le Parti potrebbero scegliere di manifestare la volontà di sciogliere definitivamente e con efficacia retroattiva qualunque vincolo e qualunque effetto che dal contratto si sia prodotto, fermi soltanto, ovviamente, gli effetti che si siano prodotti riguardo ai terzi. In tal caso la volontà attuale delle Parti manifesta un consenso volontaristico che non è quello *contrario al mantenimento del contratto in essere*, ma è addirittura *nel senso di sottrarre qualsiasi efficacia, e con effetto retroattivo, al contratto concluso*.

Quale sia la differenza tra le due fattispecie emerge dalla considerazione che il *contrarius actus* è costituito da una prestazione bilaterale del consenso, volta ad esprimere una volontà di segno uguale e contrario al consenso originariamente prestato dalle Parti per il perfezionamento del contratto, idonea a creare un nuovo accordo di segno opposto a quello originario. Invece, la mera volontà risolutoria dell'efficacia del contratto è legata ad una manifestazione volontaristica che, senza porre in essere alcun nuovo accordo di segno opposto al contratto originariamente costituito, determina lo scioglimento di qualsiasi vincolo ed obbligo che, dal contratto in essere, derivi. Per quanto i margini di distinzione tra le due situazioni possano apparire alquanto labili ed incerti, è opportuno tenere distinte le due fattispecie.

Se è vero che, in entrambi i casi, si giunge, di fatto, ad una risoluzione degli effetti scaturenti dal contratto originario, le strade percorse, nell'un caso e nell'altro, sono ben differenti a partire dalla causa che genera i due distinti accordi. Nel caso del *contrarius actus*, infatti, la causa dell'accordo va ricercata, di volta, in volta, nella specifica tipologia di accordo contrario a quello originario. Essa quindi, almeno di norma, essendo il *contrarius actus* sostenuto da un accordo che è solo di segno opposto a quello originario, ma comunque uguale ad esso, sarà la medesima causa sottesa al contratto originario.

Al contrario, quando la manifestazione di volontà è esclusivamente quella di sottrarre definitivamente efficacia al contratto originario, attraverso una risoluzione degli effetti dello stesso, la causa sarà sempre la medesima, essendo rappresentata dalla volontà di liberare definitivamente i contraenti dai vincoli e dagli obblighi contrattuali ai quali erano legati in forza della originaria prestazione del consenso, senza alcun ulteriore accordo negoziale. Perciò, mentre nel primo caso (nel *contrarius actus*) la volontà delle Parti è quella di perfezionare sostanzialmente un nuovo accordo che ha per oggetto una prestazione di volontà uguale e contraria a quella originaria, nel

secondo caso, dalla manifestazione del consenso, non deriva un nuovo accordo, ma esclusivamente una manifestazione di volontà, diretta ed immediata, finalizzata alla risoluzione degli effetti scaturenti dal contratto originario.

Corollario di quanto detto è che, nel *contrarius actus*, il risultato di porre nel nulla gli effetti della prestazione consensualistica originariamente dichiarata dalle Parti, è solo un risvolto indiretto e consequenziale della nuova fattispecie posta in essere, laddove la prestazione di un mutuo consenso allo scioglimento del contratto determina, per ciò stesso, immediatamente e direttamente la venuta meno degli effetti connessi al contratto originario.

Dottrina e giurisprudenza, nel riconoscere la differenza tra il *contrarius actus* e la risoluzione contrattuale della donazione, affermano che, mentre nella prima ipotesi (quella del *contrarius actus*) gli effetti risolutivi si avrebbero *ex nunc*, in quanto l'espressione di un *contrarius actus* determina il mantenimento degli effetti pregressi generati dal contratto originario, rispetto al quale sia stata manifestata una volontà bilaterale contraria al mantenimento di quegli effetti, nel caso in cui la volontà delle Parti sia quella di perfezionare un mero effetto risolutivo del contratto originario, senza alcun ulteriore accordo contrattuale, l'efficacia risolutiva sarebbe *ex tunc*<sup>11</sup>.

Nella donazione, secondo l'opinione sostenuta da un insigne giurista<sup>12</sup>, non esiste, come pure avviene nelle fattispecie testamentarie, quella naturale contrapposizione di interessi patrimoniali che qualifica in maniera caratteristica il contratto. Nella donazione vi è piuttosto una netta prevalenza della volontà del donante rispetto alla quale, l'accettazione del donatario, è di mera adesione, senza alcuna contrapposizione di interessi patrimoniali corrispettivi sui quali si debba o si possa contrattare, caratterizzandosi pertanto, la donazione, per un arricchimento patrimoniale, posto a vantaggio del donatario, che viene effettuato, non solo senza corrispettivo, ma con la coscienza di attribuire ad altri un accrescimento economico al quale non si è costretti (ciò che si definisce spirito di liberalità).

Se così è, allora, la ritrattazione della manifestazione volontaristica in funzione di uno scioglimento contrattuale, nella donazione, sebbene teoricamente sostenuta da una bilateralità ed effettivamente derivante da volontà espresse da ambo le Parti, donante e donatario, sarebbe, di fatto, una ritrattazione della volontà del solo donante rispetto alla quale, come nel momento costitutivo del contratto, la manifestazione volontaristica della controparte, sarebbe soltanto di natura eminentemente *adesiva*. Se dunque, nel momento risolutivo del contratto, come in quello della sua costituzione, la volontà assolutamente prevalente è quella del donante, la ritrattazione di tale volontà non è affatto libera ma limitata alle sole ipotesi previste dalla legge all'articolo 800 C.C. (ingratitude e sopravvenienza di figli), sulla scorta del principio della irrevocabilità della donazione, suscettibile di essere eccezionalmente derogato esclusivamente in presenza di fatti che, da un punto di vista etico e familiare, se fossero esistiti al momento della prestazione iniziale del consenso, avrebbero spinto il donante ad effettuare scelte diverse.

Questo non significa che la donazione non possa mai raggiungere il risultato ultimo di vedere risolti

---

<sup>11</sup>: La Corte di Cass., con sentenza n. 683/66 aveva affermato che la risoluzione di un contratto per mutuo dissenso costituisce un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio, uguale e contrario a quello da risolvere, con la conseguenza che da tale risoluzione promana un'efficacia *ex nunc*.

<sup>12</sup>: B. Biondi "Le donazioni" in Trattato di Diritto Civile diretto da Vassalli, Torino 1961 pag. 580.

i suoi effetti, solo che tale scioglimento non pare possa dipendere da una manifestazione volontaristica **diretta** in tal senso, sibbene **esclusivamente da un *contrarius actus***, cioè unicamente da una manifestazione di consenso, determinante un ulteriore accordo contrattuale rispetto a quello originario, espressione di una volontà di segno uguale e contraria a quella originariamente manifestata, dalla quale deriva, ma solo come effetto indiretto, la venuta meno dell'efficacia del contratto originario.

La conseguenza di quanto sostenuto è che anche la donazione, senza dubbio, può essere risolta, ma quegli effetti risolutivi possono derivare esclusivamente, non da una mera espressione volontaristica risolutoria, quasi che nulla fosse mai accaduto tra donante e donatario, ma solo da una contro-donazione che il donatario faccia al donante e che abbia per oggetto gli stessi beni oggetto della donazione originaria. Oppure, se si vuole, invertendo l'ordine dei fattori (senza che il prodotto possa cambiare), è possibile pensare alla risoluzione di una donazione attraverso un mutuo dissenso il quale, però, nella sostanza giuridica della fattispecie, può assumere unicamente le sembianze di una retro-donazione, con tutti gli effetti che da essa possano derivare.

Tali conclusioni non contrastano con la previsione generale contenuta nel primo comma dell'articolo 1372 C.C. la quale norma, nell'affermare che il contratto (quindi qualsiasi contratto, ivi compresa, dunque, la donazione) “può essere sciolto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, esprime una valutazione di ordine generale con la quale si fa salva la possibilità che il contratto, quando non possa sciogliersi in forza di un semplice mutuo consenso, si scioglia per le cause previste dalla legge tra le quali, ovviamente, devesi fare rientrare il caso del *contrarius actus*. Il legislatore non ha adoperato la congiunzione “e” ma, con l'utilizzo della “o”, ha disposto una previsione alternativa che consente di giungere comunque allo scioglimento dell'efficacia contrattuale, quando non sia possibile attraverso il mutuo consenso, attraverso altra causa comunque prevista dalla legge.

A seguire tali conclusioni a cui, invero, di recente sono rimaste affezionate solo voci minoritarie, la “carta” della risoluzione della donazione, per i fini della tutela della circolazione giuridica, certa e sicura, dei beni donati, è una “carta” da scartare a priori, poiché, come facilmente può evincersi, essa rappresenterebbe un rimedio ancora peggiore del male, laddove si consideri come una retro-donazione non possa che duplicare le problematiche di tutela del legittimario già connesse alla prima donazione, raddoppiando, giocoforza, le categorie di legittimari che potrebbero, sulla scorta delle donazioni in tal modo effettuate, accampare pretese di riduzione o pretese restitutorie sul bene donato.

Ora, sinceramente, considerato che la dottrina assume una importanza marginale rispetto alle conclusioni magistratali sul singolo caso, e considerato, altresì, che la giurisprudenza può, come spesso capita negli ultimi tempi, essere pericolosamente oscillante, prudenza del notaio vorrebbe che, l'adesione alla risoluzione della donazione, quale rimedio alle criticità legate ad un atto di donazione, sia almeno da considerare con specifica attenzione.

Diversa soluzione, anch'essa frequentemente utilizzata nella prassi, è quella della prestazione della fidejussione da parte del donante, a garanzia dei danni che potrebbero derivare al donatario o ai terzi in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso e quindi della conseguente azione restitutoria. Sul punto, la giurisprudenza ha qualche precedente tra i quali gli spunti più interessanti possono partire da una conclusione di merito espressa dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 228 del 24 febbraio 2011.

Sebbene tale decisione, non possa certamente andare scevra da critiche, essa consente, tuttavia di isolare i punti più delicati che la prestazione di una tale fidejussione può generare.

Il caso era quello di un soggetto che, nell'effettuare una donazione immobiliare a favore del proprio figlio, si era curato, poi, di prestare una fidejussione a favore di un istituto di credito, al quale il donatario si era rivolto e dal quale egli aveva ottenuto un finanziamento garantito da ipoteca sul bene proveniente dalla donazione effettuata dal padre. Con la fidejussione il padre donante, pur non specificando espressamente che la garanzia prestata operasse in modo selettivo solo sui beni donati ed anzi avendo assunto il rischio dell'inadempimento generico del figlio, derivante da qualsiasi operazione bancaria questi avesse perfezionato con la banca garantita, di fatto aveva però inteso preservare l'istituto di credito anche dagli inadempimenti connessi alla eventuale sopravvenuta inefficacia dell'ipoteca sul bene donato ex articolo 561 C.C. Deceduto il donante, il proprio coniuge aveva adito l'Autorità giudiziaria, sostenendo che la prestazione della fidejussione era avvenuta in frode alla legge, segnatamente violando il disposto dell'articolo 549 C.C. che impedisce l'imposizione di pesi e gravami sulla quota di legittima e, per questa strada, aveva ottenuto dal tribunale una declaratoria di nullità della fidejussione prestata per illiceità della causa ex articolo 1344 C.C.

Siffatte conclusioni giurisprudenziali offrono un consistente spunto d'indagine per verificare la sostenibilità legale e giuridica di uno schema negoziale fidejussorio a garanzia dei rischi determinati dall'atto di donazione, sia per il donatario, che per il terzo avente causa da quest'ultimo.

Se la prestazione da parte del donante della garanzia fidejussoria è funzionalizzata unicamente alla tutela di chi ha ricevuto per donazione o dei terzi che da questi abbiano eventualmente acquistato diritti sul bene donato, contro situazioni evizionali che possano derivare da azioni esperite vittoriosamente da legittimari lesi, significa che la garanzia personale è prestata per garantire i danni rinvenienti dallo spossessamento del bene donato sofferto dal donatario o dal terzo a cui egli abbia alienato il bene, oppure dalla sopravvenuta inefficacia nei confronti del creditore garantito della garanzia reale di cui il bene donato sia stato gravato dal donatario-debitore. Fin qui, come dire, *nulla quaestio*, almeno apparentemente, posto che l'esistenza di una garanzia personale, pur prestata dal soggetto della cui successione si tratta, non esclude l'interesse del successore necessario di agire in riduzione per il recupero del bene, del suo valore, o del bene liberato dai pesi o dalle ipoteche di cui sia stato eventualmente gravato dal donatario.

Il problema vero è però quello di valutare se, in qualche misura, **la prestata garanzia fidejussoria possa rappresentare una violazione dell'articolo 549 C.C., atteggiandosi quale peso o condizione posta sul legittimario** e, per questa via, conducendo ad una implicita dissuasione del legittimario ad esperire le azioni a tutela della quota ereditaria necessaria di propria spettanza. Guardando in concreto alla faccenda, si può dire che, in presenza di una donazione effettuata dal de cuius quando era in vita e di una concomitante prestazione di garanzia fidejussoria da parte di quest'ultimo, atta a prevenire i danni derivanti dal vittorioso esperimento, contro il donatario o contro il terzo, delle azioni di riduzione e di restituzione, la scelta del legittimario è duplice: o egli accetta la lesione patrimoniale perpetrata, a danno della quota ereditaria di riserva spettantegli, attraverso la donazione, oppure egli sceglie di agire in riduzione. Ma, in quest'ultimo caso, la conseguenza sarà che, se da un lato il bene donato rientra nel proprio patrimonio (perfino libero dai pesi e dalle ipoteche di cui sia stato nel frattempo gravato), in natura o mediante pagamento del suo controvalore attualizzato, dall'altro lato, per effetto dell'esposizione debitoria generata dall'azionamento della garanzia fidejussoria da parte del donatario o del terzo garantito, il legittimario si troverà esposto al pagamento di un debito ereditario, capace di diminuire, probabilmente dello stesso valore del bene recuperato, il valore dell'asse ereditario relitto.

La sostanza delle cose, dunque, rende parificabile, sia pure indirettamente, l'avvenuta prestazione della fidejussione ad un peso sulla quota di legittima. Siamo di fronte ad una situazione in cui, in altri termini, uno schema negoziale tipico (quello del negozio fidejussorio) viene utilizzato fraudolentemente per realizzare uno scopo illecito.

Ma, di più. Non sembra privo di qualsiasi concreta pretesa l'assunto secondo il quale tale schema negoziale attui altresì una violazione del divieto dei patti successori. Dal momento, infatti, che la prestazione della garanzia personale è finalizzata alla tutela di una posizione giuridica sorgente per effetto della morte del garante, è evidente che, per quanto la prestazione della garanzia fidejussoria sia contenuta in un atto inter vivos, essa è destinata a sortire effetti in funzione dell'azionamento della pretesa di riduzione e della pretesa restitutoria, da parte del legittimario, che sono esclusivamente collegate, come è ovvio, all'apertura della successione di colui il quale quella garanzia abbia prestato. La fidejussione, per dirla in altre parole, quando rivesta lo schema di garanzia predeterminato dal de cuius in dipendenza della donazione effettuata, crea un *vinculum iuris* a carico dell'erede destinato a prodursi in conseguenza di qualcosa (l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione) che potrà verificarsi solo dopo la morte del garante. Pertanto, anche sotto tale aspetto, la prestazione della fidejussione presta il fianco ad indiscutibili contestazioni di nullità, in quanto, sia pure indirettamente, lesiva del divieto dei patti successori.

In conclusione, l'insieme delle considerazioni fin qui formulate, non possono che condurre verso un'unica effettiva constatazione: quella per la quale il nostro Ordinamento, il quale sembra già per tradizione romanistica considerare la donazione come evento negoziale caratterizzato da certa eccezionalità, in ciò sotto diversi aspetti parificabile, in funzione di alcune problematiche, all'evento successorio ereditario, non ha mostrato, alla luce del primo intervento "aggiustativo", di essere ancora pronto ad una obiettiva rivalutazione del negozio donativo sotto l'ottica squisitamente civilistica connessa alla tutela della certezza del diritto. Il che, per tanti versi, dimostra ancora una volta come certe tutele, apprestate con sommarie disposizioni legislative sbandierate ai quattro venti come il vero antidoto a certi anacronismi, rivelino poi nella realtà, per dirla con le parole di un giurista che tanto ha donato all'interpretazione del nostro Diritto, come Francesco Gazzoni, "[l'incapacità di sciogliersi da certi] nodi gordiani creati da leggi coercitive e limitative delle libertà economiche, che ci incatenano e ci impediscono di essere davvero competitivi."

### **LA NUOVA RIFORMA DEL SISTEMA DELL'AZIONE DI RIDUZIONE**

Il "DDL SEMPLIFICAZIONI" del 26 novembre dello scorso anno, tradotto nella L. 2 dicembre 2025 n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, attraverso l'art. 44, modifica, in maniera abbastanza radicale, gli articoli 561 – 562 e 563 Cod. Civ., in apparenza eliminando ogni rischio, relativo all'atto di liberalità diretta, con riferimento alle azioni di riduzione e restitutorie, eventualmente esperibili dal legittimario del disponente che, alla morte di quest'ultimo, si ritenesse leso dall'atto di liberalità posto in essere dal proprio dante causa.

Il nuovo testo dell'art. 563 C.C., così recita: <<**La riduzione della donazione, salvo il disposto del primo comma del numero 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. [...]**>>.

Fermandoci alla prima parte, sono già numerose le considerazioni da fare.

In primo luogo, affermare che: **“La riduzione della donazione [...] non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati [...]”** costituisce una ridondanza giuridica, anche con riferimento al passato. Infatti l’azione di riduzione propriamente detta, non ha mai pregiudicato il diritto acquistato dal terzo da potere del donatario del de cuius. Ai sensi del vecchio disposto dell’art. 563, l’alienazione al terzo, da parte del beneficiario della donazione, del bene donatogli, determinava, per il legittimario leso, l’onere di “trasformare” l’azione di riduzione, nell’azione di restituzione, in quanto il terzo aveva unicamente due alternative: restituire in natura l’immobile che gli era stato alienato dal donatario, oppure corrispondere al legittimario l’equivalente in denaro. Per inciso non si comprende il motivo per il quale il legislatore, almeno testualmente, non avesse previsto, a beneficio del terzo, il vantaggio di poter ritenere l’immobile alienatogli dal donatario, restituendo, al legittimario leso, non (come previsto dalla norma) l’equivalente in denaro, ma solo la parte di denaro necessaria alla reintegrazione delle ragioni dell’agente in restituzione. Con la conseguenza che il terzo aveva l’onere di esperire, contro il legittimario leso che avesse agito in restituzione, un’autonoma azione per arricchimento senza causa al fine di farsi restituire la differenza tra “l’equivalente in denaro [del valore del bene di cui era stata richiesta la restituzione]” e l’effettivo danno patito dal legittimario per lesione di legittima. Ragione ulteriore che spiega come non fosse e non sia “l’azione di riduzione” a pregiudicare il diritto del terzo, sibbene la (diversa) “azione di restituzione”.

In seconda battuta, la nuova formulazione dell’art. 563, elimina il riferimento al termine temporale dei venti anni dalla trascrizione della donazione, decorsi i quali, secondo il vecchio dettato della norma, il terzo avrebbe fatto salvo il proprio acquisto ad eccezione del caso in cui il coniuge o il discendente del disponente per atto a titolo liberale, avesse fatto opposizione alla donazione. In coerenza con la scomparsa del riferimento al termine ventennale della trascrizione della donazione, il legislatore elimina l’intero quarto comma dell’art. 563, con ciò eliminando ogni riferimento all’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione o di rinuncia all’atto di opposizione. Mentre la questione di stabilire cosa ne sia degli effetti degli atti di opposizione alla donazione o di rinuncia all’opposizione formulati sotto il vigore della vecchia disciplina, le disposizioni transitorie pare ne conservino la piena efficacia<sup>13</sup>.

Sempre con riferimento alla prima parte del nuovo articolo 563, è opportuno evidenziare come il legislatore abbia, giustamente, lasciato intatto il principio generale discendente dalla rilevanza degli effetti della pubblicità relativa ai diritti reali immobiliari. Di conseguenza, il terzo fa salvo il proprio acquisto da potere del beneficiario della donazione effettuata dal de cuius nei confronti della cui successione ereditaria, il legittimario leso, abbia agito in riduzione, solo a condizione che la domanda giudiziale avente ad oggetto la riduzione della donazione, sia stata trascritta dopo la trascrizione dell’acquisto del terzo. Tuttavia, su questo punto, vale una considerazione importantissima: contro chi viene trascritta la domanda giudiziale di riduzione della donazione? L’affastellamento che, di fatto, ha realizzato la Riforma, tra “azione di riduzione” ed “azione di restituzione” (quest’ultima

---

<sup>13</sup> : in effetti, contrariamente alla Riforma del 2005, il legislatore del 2025 ha previsto una disposizione transitoria con la quale si conserva efficacia alla previgente normativa per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della Novella, e cioè prima del 18 dicembre 2025, a condizione che sia stata notificata e trascritta prima di tale data domanda giudiziale per azione di riduzione oppure a condizione che sia stata notificata e trascritta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Novella, domanda giudiziale per azione di riduzione o sia stato notificato e trascritto, contro il donatario e contro i suoi aventi causa, atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

scomparsa solo sulla carta ma, in effetti, suscettibile di avere ancora qualche rilevanza) fa convenire sulla conclusione che l'azione di riduzione non possa che essere trascritta CONTRO IL DONATARIO (ma, ovviamente, non CONTRO IL TERZO avente causa dal donatario). La conseguenza è che il notaio il quale venisse incaricato di redigere un atto dispositivo di un bene derivante da una donazione, non basta che effettui le dovute verifiche ipotecarie al nominativo del disponente, accontentandosi di non trovare formalità pregiudizievoli a carico di questi, ma ha l'onere (se non l'obbligo!) di estendere tali verifiche fino al nominativo del donatario, in modo da provare che, contro di questi, prima della trascrizione dell'atto dispositivo, non sia stata trascritta una domanda giudiziale per riduzione della donazione, l'esito favorevole della cui sentenza, pregiudica l'atto dispositivo posto in essere. Il che, se costituisce una procedura d'ispezione "ordinaria" e, direi, obbligatoria entro i limiti di retrodatazione ventennale, non è detto (stante l'andamento non proprio fermo della giurisprudenza) che non debba essere estesa oltre il ventennio, soprattutto in considerazione: a) delle incredibili lungaggini processuali civili; b) dell'affatto certa "supremazia" del principio dell'usucapione ventennale, rispetto alla "retro-estensione" degli effetti di una sentenza, rispetto alla data di trascrizione della relativa domanda giudiziale.

Passando alla seconda parte dell'art. 563, essa così recita: << ***Se il donatario è, in tutto o in parte, insolvente, l'avente causa dal donatario a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.*** >>. La disposizione testé riportata è in aperta antitesi con la prima parte della norma, allorché essa afferma che: "La riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati". Come sopra detto, se quest'ultima disposizione va letta nel suo significato letterale, essa costituisce una ridondanza perché l'azione di riduzione non ha mai pregiudicato l'avente causa dal donatario. Ma se, come malamente scritta, essa volesse affermare l'intangibilità dell'acquisto del terzo, avente causa dal donatario, è in aperta contraddizione con la seconda parte dell'articolo poc'anzi riportato in neretto.

Illustre Autore<sup>14</sup> ha affermato che l'acquisto del terzo è salvo solo quando esso è avvenuto a titolo oneroso. Ora, sebbene l'Autore citato, probabilmente, si sia espresso in termini non prettamente tecnici e forse troppo *tranchant*, non è ascrivibile allo stesso alcuna sostanziale discrasia con quanto prescritto dal legislatore della Riforma. Se, infatti, materialmente, il terzo non vede compromesso l'acquisto effettuato dal donatario, posto che, di fatto, l'azione di restituzione non esiste più, fatti comunque salvi: a) gli effetti pubblicitari; b) la preventiva escussione del patrimonio del donatario; è innegabile che non è proprio vero che la provenienza donativa non pone più alcun ostacolo alla libera circolazione dei diritti. Forse è più corretto che, grazie alla Riforma, la provenienza donativa non pone più ostacoli alla certezza dell'acquisizione di diritti immobiliari, ma è evidente che, la previsione secondo la quale chi ha acquistato diritti immobiliari da potere del donatario e li ha acquistati a titolo gratuito (e quindi anche a prescindere da una causa liberale!), fa salvo il diritto reale acquistato dal terzo, ma sottopone comunque il patrimonio del terzo ad una "*deminutio capitis*" con riferimento al valore del bene acquistato a titolo gratuito, in quanto egli "[...] è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito". Con la conseguenza che, in caso di acquisto a titolo gratuito, il terzo continua a correre il rischio che, attraverso la prevista compensazione a favore del legittimario leso, egli possa subire una perdita economica che potrà spingersi fino al limite di annullare l'arricchimento ricevuto.

---

<sup>14</sup> : si tratta del Prof. G. Amadio che, nel suo intervento su CNN Notizie del 12 gennaio 2026, dal titolo: "La riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile: prima lettura".

Il corollario di quanto detto, comporta quindi di evitare, da parte del notaio, incoraggiamenti verso soluzioni contrattualistiche (la donazione) che, se per un verso ottengono risparmi d'imposta, per altro verso non risolvono il problema del rischio patrimoniale per chi abbia ad acquistare, a titolo gratuito, il bene donato, dal beneficiario della donazione. Il che, implica, pertanto, sul piano pratico, la necessità, da parte del notaio, di conservare comunque una specifica attenzione, non solo quando ci si trovi davanti ad una provenienza donativa, ma soprattutto quando, in sede di colloquio informativo con la Parte, non si dia una informazione completa e corretta su certe perpetuazioni di rischi discendenti dall'atto di donazione.

Quanto affermato dalla seconda parte dell'art. 563, pone poi ancora due questioni difficilmente risolvibili in considerazione della oggettiva impossibilità di dare, al momento, risposte certe sui punti che andremo a considerare.

In prima battuta la norma prevede l'obbligo di compensazione in denaro a carico dell'avente causa. L'utilizzo della forma sintattica al singolare, ovvero l'utilizzo di "avente causa" e non di "aventi causa" farebbe supporre che, l'azione per l'ottenimento della compensazione, riguardi esclusivamente il primo avente causa a titolo gratuito del donatario. Ma se tale avente causa avesse, dipoi, alienato a terzi l'immobile acquistato dal donatario, se ne dovrebbe concludere circa l'intangibilità patrimoniale dell'ulteriore terzo avente causa. Tuttavia, a parte l'elemento sintattico, non vi è alcun altro appiglio giuridico che possa confermare ciò.

In seconda battuta, colpisce l'utilizzo del verbo "COMPENSARE". Il verbo "**compensare**" significa principalmente bilanciare, equilibrare o controbilanciare una differenza, un danno o una mancanza. Indica l'azione di ristabilire l'equilibrio tra due forze, valori o situazioni, o di ricompensare, indennizzandolo, qualcuno per uno sforzo o un danno subito. Ciò quanto si evince dal Dizionario Treccani della lingua italiana. Ma si comprende come il solo costrutto del significato terminologico linguistico corrente non sempre rende giustizia alle effettive ragioni del legislatore e alle sue effettive finalità. Sicché, fermandoci ad una valutazione meramente linguistica del significato terminologico, dovremmo concludere nel senso che, il terzo acquirente a titolo gratuito, da potere del donatario, dell'immobile oggetto di donazione, non debba, al legittimario leso, esattamente l'entità economica da questi perduta a seguito dell'atto di donazione, ma esclusivamente un indennizzo (perché è questo il significato correlato all'atto del "compensare") rispetto al danno subito e, per di più, limitatamente (ciò è testuale) al valore riconducibile al bene acquistato dal terzo a titolo gratuito. Tuttavia, al di là della sola valutazione linguistica del termine "compensare", è evidente un'aperta discrasia terminologica con la vecchia formulazione del terzo comma (oggi abrogato) dell'art. 563 la quale, per l'ipotesi in cui il terzo volesse liberarsi dall'obbligo restitutorio del bene (oggi, invero, non più previsto dalla Riforma), prevedeva, a carico del terzo, la corresponsione, al legittimario leso, dell'equivalente in denaro del valore del bene che era oggetto dell'azione di restituzione. La ragione per la quale si è ricorsi a tale paragone, apparentemente diverso nelle fattispecie considerate, è che, al di là del fatto che non vi è oggi più spazio per un'azione restitutoria e al di là del fatto che la richiedibilità, da parte del legittimario leso al terzo, del *tantundem*, è riservata al solo caso di terzo acquirente a titolo gratuito, la sostanza delle due previsioni di legge, è analoga. Solo che, nel vigore del vecchio 563, era testuale il risarcimento del danno patito dal legittimario leso per un *tantundem in denaro*, mentre, con la Riforma, il testo codicistico lascerebbe supporre un semplice indennizzo a favore del legittimario leso.

A ragionar di contrario, sembra poco comprensibile la scelta testuale fatta dal legislatore della Riforma il quale, se avesse voluto davvero raggiungere l'obiettivo di prevedere un effettivo risarcimento in denaro del legittimario leso, anche a discapito del terzo acquirente a titolo gratuito, da potere del donatario, avrebbe dovuto esprimersi in senso analogo alla norma abrogata, affermando che: << [...] *Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa dal donatario a titolo gratuito, è tenuto a pagare al legittimario agente in riduzione, l'equivalente in denaro del valore del bene, limitatamente alla parte di cui, il donatario, è rimasto insolvente.* [...] >>.

E' evidente, dipoi, come la differenza tra il "compensare" ed il "risarcire del danno patito", presta il fianco a potenziali vedute giurisprudenziali piuttosto pericolose. Si dia il caso, ad esempio, che, oggetto della contesa, sia un antico castello, di raro pregio artistico, ubicato all'interno di una riserva di caccia, in cui il legittimario leso aveva risieduto, *manente vita* del donante, a titolo di comodato, ivi esercitando la propria passione venatoria, nell'aspettativa di divenirne legittimo proprietario alla morte del proprio padre. Senonché il padre, durante la propria vita e ad insaputa del figlio (poi agente in riduzione) donava ad un terzo la nuda proprietà del castello, riservandosi l'usufrutto, sua vita, natural durante. Il donatario, a sua volta, aveva, successivamente, alienato a titolo gratuito il diritto di nuda proprietà del castello medesimo, ad un terzo. Il figlio leso, escusso il patrimonio del primo donatario, ed ottenuto da questi solo una parte di quanto necessario ad integrare la quota ad egli riservata, si rivolge nei confronti dell'ulteriore terzo sub-acquirente (a titolo gratuito) del bene, intimandogli di pagargli un compenso, non solo per il restante danno economico patito, a seguito della lesione di legittima, ma altresì richiedendo un compenso per non aver più potuto abitare nel luogo in cui si trovava la riserva di caccia a cui egli aveva attinto, un tempo, per dare sfogo alle proprie passioni venatorie. Il Giudice adito, considerato che la nuova disposizione dell'art. 563 pone a carico del terzo, avente causa dal donatario, l'obbligo di una "compensazione nei limiti del vantaggio da lui conseguito", senza ribadire, come affermato dalla norma nei riguardi del donatario, "[...] *nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata*[...].", concede al legittimario leso un compenso pari all'intero valore economico del castello di cui è titolare il terzo avente causa, a titolo gratuito, del donatario.

E se l'esempio siffatto odora di fanta-processualità, in effetti, pare proprio che, l'arguzia di certi legali e la libertà che le norme lasciano all'azione magistratuale, non rendano del tutto irrealistica la faccenda, sulla quale vale la pena fare più di una qualche riflessione.

L'altro tema oggetto della Novella del 2025 è riferibile alle nuove disposizioni contenute nell'art. 561, con riferimento ai pesi e ai gravami pregiudizievoli in genere di cui l'immobile, oggetto dell'atto dispositivo che ha causato il danno al legittimario, risulti affetto.

La prima parte della norma, resta quasi uguale al testo precedente, salvo l'eliminazione del riferimento al donatario. Con il corollario che i beni immobili che siano stati oggetto di restituzione, a seguito di azione di riduzione intentata dal legittimario leso, entrano nel patrimonio del legittimario agente in riduzione, liberi da qualsivoglia gravame pregiudizievole, solo se l'azione restitutoria è stata intentata contro il legatario del bene che abbia esposto il legittimario al danno economico subìto.

Nell'ipotesi, invece, in cui, il danno subìto dal legittimario, per lesione della quota di riserva spettantegli, si sia originato da un atto di donazione e, pertanto, l'azione restitutoria sia stata intentata contro il donatario, costretto a restituire l'oggetto della donazione di cui era stato

beneficiario, i pesi ed i gravami in genere, di cui l'immobile era stato affetto per causa del donatario, rimangono in essere, ma il donatario è tenuto <<[...] **a compensare in denaro i legittimari, in ragione del minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata [...]**>>. Il tutto, fermo restando i principi dettati dal sistema pubblicitario di cui all'art. 2652 C.C.

Con riferimento a tale norma non è possibile richiamare quanto detto sopra sulla criticità dell'utilizzo del termine "compensare" in quanto, nel caso considerato, la "libertà" della compensazione è coartata dall'inciso (di cui la seconda parte dell'art. 563 è sprovvisto) secondo cui, in sostanza, la compensazione è da riferire esclusivamente (e testualmente) al minor valore conseguito dal bene oggetto di restituzione, in dipendenza dei gravami di cui esso è stato affetto.

## **CONCLUSIONI**

Premessa una doverosa lode, più che al legislatore, a chi (il Consiglio Nazionale del Notariato) ha fortemente voluto e promosso l'introduzione dell'ultima Novella, è lapalissiano quanto, il sistema che "gioca" tra la tutela di taluni successibili e la tutela della libertà di disporre del legittimo titolare di un diritto reale su un bene, quando è in vita e, pertanto, la tutela della certezza del traffico giuridico, non abbia prodotto risultati confacenti ad un mercato, come quello moderno, nel quale certe tradizioni di romanistica memoria dovrebbero essere considerate ormai del tutto marginali e rimpiazzate da una disciplina che guardi realisticamente alle esigenze del mercato attuali.

L'impressione complessiva che si coglie dall'ultima Riforma sul tema, è quella di un poco chiaro affastellamento tra l'azione di riduzione e l'azione di restituzione che, sebbene testualmente sembrerebbe scomparsa, torna a fare capolino, sia pure in maniera non proprio esplicita, nel caso di un'azione di riduzione intentata, dal legittimario leso, contro il legatario o il donatario, attuali titolari del bene oggetto dell'atto dispositivo dannoso per il legittimario.

Detto ciò, sembra opportuna una ricognizione, sebbene schematica, sulla attuale situazione di diritto:

### **Presupposti di diritto:**

- A)** esistenza di un atto di donazione (o di una disposizione testamentaria a titolo particolare) il cui valore abbia ecceduto il valore della quota disponibile dell'asse ereditario del disponente.
- B)** L'eccedenza rispetto al valore della quota disponibile ha ridotto il valore della quota di riserva destinata agli eredi necessari (o legittimari) ovvero: ai figli e discendenti; al coniuge; agli ascendenti (in assenza di figli e discendenti) eventualmente in concorso col coniuge.

### **Conseguenze:**

- C)** Promozione azione di riduzione da parte del legittimario leso (artt. 557 – 559 – 560).
- D) Se l'immobile è divisibile:** si attribuisce al legittimario (mediante restituzione) la porzione dell'immobile il cui valore è sufficiente a soddisfare il valore della quota a lui riservata. **Se l'immobile non è divisibile:** a) se il valore dell'immobile donato eccede di oltre un quarto il valore della quota disponibile, l'immobile deve essere restituito all'asse ereditario relitto,

salvo il diritto, per il donatario, di conseguire dall'eredità, il valore della quota disponibile;  
b) se il valore dell'immobile donato non eccede di oltre un quarto il valore della quota disponibile, il donatario ha facoltà di ritenere l'immobile, pagando al legittimario quanto a questo dovuto per il soddisfacimento della propria quota di riserva.

- E) Devesi precisare che:** a) se il donatario è legittimario al tempo stesso, egli potrà ritenere l'immobile donatogli se il valore dello stesso non supera la somma tra il valore della quota disponibile ed il valore della quota di riserva; b) la restituzione dell'immobile da parte del donatario che è ancora titolare dell'immobile stesso, qualora l'immobile sia stato gravato, dal donatario, di pesi, vincoli, gravami pregiudizievoli di sorta, avviene con i gravami di cui l'immobile è affetto ma il donatario deve pagare al legittimario agente quanto dovuto in considerazione del minor valore dell'immobile dipendente dai pesi e dai vincoli di cui è stato gravato, ma sempre entro il limite dell'importo ancora dovuto per la integrazione della quota di riserva spettante al legittimario agente.
- F) SE L'IMMOBILE E' STATO CEDUTO, DA PARTE DEL DONATARIO, A TERZI: in ogni caso il legittimario non potrà agire in restituzione contro il terzo che, pertanto, fa salvo il proprio acquisto. Tuttavia:** a) se il terzo abbia acquistato il bene, dal donatario, a titolo oneroso: il legittimario non è titolare di alcuna azione nei confronti del terzo e potrà esclusivamente escutere il patrimonio del donatario, dante causa del terzo, il quale sarà chiamato a pagare, al legittimario leso, quanto necessario per integrare la quota di riserva spettante a quest'ultimo (nulla si prevede testualmente dall'art. 563 per il caso di donatario insolvente, ma è ovvia l'applicazione della norma di cui all'art. 562, secondo cui il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario, si detrae dalla massa ereditaria relitta, ma restano impregiudicati i diritti di credito del legittimario contro il donatario insolvente); b) se il terzo abbia acquistato il bene, dal donatario, a titolo gratuito: il legittimario non è titolare di alcuna azione restitutoria nei confronti del terzo e potrà esclusivamente escutere il patrimonio del donatario, dante causa del terzo, il quale sarà chiamato a pagare, al legittimario leso, quanto necessario per integrare la quota di riserva spettante a quest'ultimo. Tuttavia, in caso di donatario insolvente, chi ha acquistato dal donatario a titolo gratuito è obbligato a "compensare" in denaro i legittimari entro i limiti del valore del bene acquisito al proprio patrimonio da potere del donatario insolvente.

### **L'APPROCCIO NOTARILE ALLE FATTISPECIE NELLE QUALI E' COINVOLTO UN TITOLO A CAUSA LIBERALE**

**1° CASO: Il notaio viene richiesto di un atto di donazione da parte del soggetto "A", a favore del soggetto "B":**

È onere del notaio avvertire le Parti circa la possibilità che il beneficiario della donazione:

- SE LEGITTIMARIO DEL DONANTE: non corre alcun rischio di restituzione del bene alla massa ereditaria, per integrare la quota di legittima di altro legittimario agente in riduzione, solo se il valore del bene oggetto della donazione non supera la somma tra il valore della quota di legittima spettantegli ed il valore della quota disponibile (ex art. 560 ultimo comma C.C.). Diversamente, **se l'immobile è divisibile:** il donatario sarà obbligato alla restituzione della porzione dell'immobile donatogli il cui valore è sufficiente a

soddisfare il valore della quota riservata al legittimario agente in riduzione; **se l'immobile non è divisibile:** a) se il valore dell'immobile donato eccede di oltre un quarto il valore della quota disponibile, l'immobile deve essere restituito all'asse ereditario relitto, salvo il diritto, per il donatario, di conseguire dall'eredità, il valore della quota disponibile; b) se il valore dell'immobile donato non eccede di oltre un quarto il valore della quota disponibile, il donatario ha facoltà di ritenere l'immobile, pagando al legittimario agente in riduzione quanto a questo dovuto per il soddisfacimento della propria quota di riserva.

- SE NON E' LEGITTIMARIO DEL DONANTE: corre un serio rischio di restituzione del bene ai sensi e con le modalità di cui all'art. 560 C.C.
- IN OGNI CASO: potrà gravare il bene donato con qualsivoglia peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole, segnatamente potendo concedere in garanzia ipotecaria il bene donatogli al fine di ottenere un finanziamento, senza che l'ente finanziante corra il rischio di perdere la garanzia ipotecaria, anche in caso di restituzione del bene al legittimario agente in riduzione, poiché, ai sensi del nuovo articolo 561 C.C., i gravami pregiudizievoli restano efficaci, nonostante la restituzione, ma restando, il donatario, obbligato a compensare, il legittimario agente in riduzione, della somma pari al minor valore conseguito dal bene oggetto di restituzione, in dipendenza dei gravami dai quali resta affetto.
- IN OGNI CASO: potrà cedere il bene, ricevuto per donazione, a qualsivoglia terzo il quale non subirà alcun rischio di evizione della titolarità del bene, da parte del legittimario agente in riduzione, né nel caso in cui egli abbia acquistato a titolo gratuito, né nel caso in cui egli abbia acquistato a titolo oneroso.

#### **II° CASO: Il notaio viene richiesto di un atto dispositivo il cui titolo di acquisto è costituito da un atto di donazione:**

- L'acquirente non corre alcun rischio di restituzione materiale del bene in quanto, con la Riforma del 2025, è stata espunta dal Codice Civile l'azione di restituzione;
- L'acquirente è libero di gravare il bene acquistato (anche contemporaneamente all'acquisto) di qualsivoglia gravame, compresa, quindi, una garanzia ipotecaria, senza che tale gravame possa perdere efficacia a seguito dell'eventuale azione di riduzione promossa, dal legittimario del donante leso dall'atto di donazione, nei confronti del donatario, dante causa dell'attuale Parte acquirente;
- Se l'acquirente da potere del donatario, effettua il proprio acquisto a titolo gratuito (indipendentemente dalla presenza di una causa liberale), comunque egli non corre alcun rischio di restituzione materiale del bene in quanto, con la Riforma del 2025, è stata espunta dal Codice Civile l'azione di restituzione ma potrebbe correre il rischio di dover compensare in denaro il legittimario agente in riduzione (ma solo entro i limiti di valore del bene acquisito al proprio patrimonio da potere del donatario) allorché, la preventiva escussione del patrimonio del donatario, sia stata infruttuosa;
- La provenienza donativa di un bene per il cui acquisto viene richiesto, dall'avente causa del donatario, un finanziamento a mezzo mutuo bancario, non potrà, in alcun modo, pregiudicare i diritti di garanzia reale concessi a favore della banca mutuante, con la conseguenza che, la provenienza donativa, non dovrà essere evidenziata negativamente nella relazione notarile che il notaio produce alla banca mutuante.

- E' ormai del tutto irrilevante l'avvenuto, o meno, decorso del termine ventennale dalla trascrizione dell'atto di donazione.